

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1325)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI AGGRADI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1970

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621,
recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione
congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed
alla produzione

ONOREVOLI SENATORI. — I principali indicatori economici concordano nel segnalare quale elemento caratteristico della presente fase congiunturale uno sviluppo non equilibrato fra domanda e offerta interne. Alla accelerazione della prima, che è da giudicare positivamente nella misura in cui essa riesca a stimolare un più elevato utilizzo delle capacità potenziali del sistema, la seconda ha mostrato di non potersi adeguare rapidamente.

L'insufficiente « risposta » dell'offerta interna, che trova chiara evidenza nello stentato aumento della produzione industriale (accresciutasi nel primo semestre dell'anno a un tasso inferiore della metà a quello di medio periodo) e nel forte aumento delle importazioni, trae origine da cause di varia natura fra le quali le difficoltà derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti di lavoro ed il raggiungimento, sia pure in alcuni settori, di un alto livello di utilizzo degli impianti.

L'auspicata normalizzazione delle relazioni aziendali varrà a rimuovere in gran parte queste difficoltà ma non a eliminarle del tutto. I notevoli miglioramenti conseguiti dalle organizzazioni sindacali, in termini non soltanto economici ma anche normativi, pongono alle imprese problemi di vasta riorganizzazione interna che possono essere risolti solo accrescendo la produttività, attraverso cospicui investimenti aggiuntivi; questi sono altresì necessari per ampliare la dotazione degli impianti in quei settori dove essa appare insufficiente.

Le possibilità del sistema di superare la presente fase sono quindi strettamente legate all'effettuazione di un elevato volume di investimenti direttamente produttivi.

Questa esigenza si affianca a quella non meno pressante di iniziare la realizzazione delle riforme sociali delle quali il Paese ha più urgente bisogno.

Dette premesse pongono il problema della qualificazione della domanda e ne indicano al tempo stesso le linee da seguire per la sua soluzione: lo spostamento cioè di risorse reali dai consumi privati a quelli sociali e agli investimenti.

Le difficoltà finanziarie che si sono manifestate e che, nelle dichiarazioni programmatiche del Governo, sono state sintetizzate nel rilievo che si è in presenza di un vuoto di risparmio, rappresentano un altro aspetto dello squilibrio tra domanda e offerta interna e pongono il problema di una adeguata formazione di risparmio e della distribuzione dei flussi che lo compongono.

In relazione a queste premesse e nel quadro delle dichiarazioni programmatiche già richiamate, il Governo ha ritenuto necessario intervenire, con carattere di urgenza, in vista della necessità di accompagnare e sostenere la ripresa produttiva con incentivi d'immediato effetto, specie tenuto conto della esigenza di una pronta realizzazione dei piani d'investimento già predisposti e di un immediato riequilibrio generale dell'attività economica.

Il Governo, quindi, facendo ricorso alla procedura prevista dall'articolo 77 della Costituzione — già seguita in passato in analoghe circostanze — ha adottato il provvedimento, che viene ora sottoposto alla valutazione del Parlamento, per la conversione in legge. Con esso è stato disposto un insieme coordinato di misure che riguardano: ritocchi tributari (titolo I), disposizioni per il risanamento delle gestioni mutualistiche (titolo II) ed incentivi alla produzione (titolo III).

* * *

Il titolo I reca disposizioni di carattere tributario.

La definizione delle misure ha avuto di mira l'esigenza che la manovra fiscale fosse non generalizzata, ma di tipo selettivo, in modo da non determinare squilibri ed in particolare da non toccare consumi squisitamente popolari e da non incidere sui miglioramenti retributivi ottenuti dai lavoratori sia in modo diretto, sia con effetti riflessi sul sistema generale dei prezzi.

Si è, innanzitutto, ritenuto inopportuno un aumento delle imposte sui redditi che colpiscono le imprese, in una fase in cui gli aggravi dei costi riducono i margini di cui le imprese dispongono per finanziare i nuovi investimenti.

È sembrata altresì inopportuna una manovra generalizzata dell'imposta sull'entrata, per le conseguenze che ne sarebbero derivate sul livello dei prezzi.

Si è ritenuto egualmente inopportuno inasprire la tassazione che colpisce i redditi delle persone fisiche, tenuto anche conto di quanto previsto in merito dal provvedimento in corso di definizione da parte del Parlamento sulla detassazione dei redditi minimi e data anche l'imminenza dell'entrata in vigore della riforma tributaria.

È stato invece considerato possibile un aumento della trattenuta alla fonte dell'imposta complementare sui redditi di lavoro dipendente. Si tratta in questo caso, non di una entrata addizionale, ma soltanto dell'anticipazione parziale di un prelievo del tutto certo.

Pertanto la scelta è stata ristretta al settore di alcune imposte di fabbricazione e consumo, tasse sulle concessioni governative, imposte di registro e di bollo.

* * *

Il prelievo fiscale così configurato consente di realizzare il primo obiettivo, che è quello di spostare risorse reali dal campo dei consumi privati, a quello dei consumi pubblici e degli investimenti.

A questo obiettivo si connette l'altro parimente essenziale di rispondere alla ricerca di un progressivo riequilibrio della pubblica finanza, predisponendo, nel contempo, le basi necessarie per l'attuazione di quelle riforme di struttura non più dilazionabili. Si è avuto perciò riguardo alla riforma considerata prioritaria nelle dichiarazioni programmatiche del Governo e cioè a quella che attiene al servizio sanitario nazionale. L'istituzione del « conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per la ristrutturazione della assistenza sanitaria », prevista dal provvedimento, consentirà una pronta disponibilità di mezzi quando — ed il Governo ha assunto formale impegno di provvedere nel più breve tempo possibile — la riforma si compirà. In attesa di una definitiva attuazione, il conto avrà anche il compito di consentire un primo ripiano del-

le gestioni mutualistiche, specie nei riguardi dei debiti da queste contratte con gli ospedali. Nel contempo il ripiano sarà anche favorito dall'aumento delle contribuzioni, aumento che non toccherà i redditi da lavoro dipendente e che avrà inizio dal 1° gennaio 1971. E questo un contributo chiesto alla produzione: esso però cadrà in un anno — 1971 — nel quale non scadranno contratti di lavoro.

Il complesso dei mezzi finanziari che vengono così destinati alla riforma del sistema sanitario può essere valutato in 660 miliardi di lire, di cui circa 460 derivanti dal prelievo fiscale e 200 dall'aumento dei contributi previdenziali.

Giova ripetere che il provento derivante dagli inasprimenti fiscali affluirà al sopra indicato conto di Tesoreria, mentre il maggior gettito contributivo influenzerà direttamente il migliore equilibrio delle gestioni mutualistiche.

A concorrere a tale migliore equilibrio è destinata, poi, la norma del provvedimento nella quale è previsto che lo sconto da concedere a favore degli enti mutualistici sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, venga elevato dal 17 al 25 per cento (19 per cento a carico delle imprese produttrici e 6 per cento a carico delle farmacie; a loro volta le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con quello della sanità, comunicherà ogni anno al CIPE i risultati di una indagine che il Comitato interministeriale dei prezzi dovrà effettuare sul rapporto tra i costi di produzione e i prezzi dei medicinali.

Alla stessa finalità sono protese le norme che, in attesa della riforma sanitaria, regolano i controlli sulla determinazione del livello delle rette ed il procedimento per lo ampliamento degli organici ospedalieri.

Già le disposizioni ricordate consentono di liberare, senza pregiudizio per la stabilità monetaria, ingenti disponibilità nel mercato monetario e finanziario, fin qui impegnate per le esigenze della finanza pubblica. Si con-

sentiranno così più larghe possibilità di accesso al credito da parte della produzione.

Sotto quest'ultimo aspetto non meno importanti sono le disposizioni del titolo III che — come accennato — riguardano appunto un insieme coordinato di misure incentivanti volte a favorire il finanziamento della produzione e degli investimenti.

Gli incentivi per agevolare i finanziamenti alle medie e piccole industrie, alle imprese commerciali ed alle imprese agricole risultano tra di loro combinati nel senso che, insieme con l'integrazione degli stanziamenti per la concessione del concorso statale agli interessi, si è provveduto a disporre l'aumento per un importo cospicuo del fondo di dotazione del Mediocredito centrale, della Casartigiani e della Sezione di credito per la cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

Infine particolari forme di incentivazione sono disposte attraverso le agevolazioni tributarie tendenti tutte a facilitare il processo di investimento delle aziende ad ogni livello (grandi, medie e piccole) e la formazione di risparmio reale.

TITOLO I: riguarda disposizioni di carattere tributario.

1. — Gli articoli 1 e 3 riguardano la nuova disciplina dei prodotti petroliferi.

L'articolo 1 stabilisce la nuova aliquota di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, che viene portata da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale. Identico aumento viene apportato alle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale ed al petrolio diverso da quello lampante tenuto conto che, giusta l'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, detti prodotti sono fiscalmente assimilati alla benzina.

L'articolo dispone poi l'aumento della aliquota ridotta d'imposta prevista per la benzina acquistata con speciali buoni dai turisti,

stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale per cui rimane immutato l'attuale divario rispetto all'aliquota normale della benzina.

Allo scopo di mantenere la proporzione sempre esistita tra l'imposta normale e quella ridotta (un decimo), viene parallelamente aumentata da lire 1.329,50 a lire 1.588,90 per quintale l'imposta di fabbricazione dovuta sui quantitativi di « jet fuel JP4 » destinati all'Amministrazione della difesa eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina, cui l'anzidetto prodotto è pure fiscalmente assimilato.

Per analoghe ragione di perequazione vengono, infine, aumentate da lire 5.430 a lire 9.889 per quintale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine gravanti sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Con tale aumento il livello della tassazione dei predetti gas di petrolio liquefatti (GPL) viene meglio proporzionato a quello della benzina, in modo da conseguire un più giusto equilibrio nel consumo dei due prodotti, rispetto alle disponibilità del mercato nazionale.

Gli articoli 2 e 3 riportano disposizioni intese ad assoggettare all'aumento anche i quantitativi, superiori ai venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura. L'articolo 3 rende esplicito, in particolare, l'obbligo del pagamento dell'imposta generale sull'entrata anche sulle differenze non sottoposte allo specifico tributo.

2. — L'articolo 4 detta nuove norme in materia di installazione e di esercizio degli impianti per la distribuzione automatica dei carburanti per uso di autotrazione.

Le disposizioni tendono a dare una più organica e compiuta disciplina al settore, sia per quanto riguarda il rilascio delle concessioni e sia per la loro durata.

3. — Con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 1969 l'Italia è stata invitata a tassare le acquaviti

importate sulla gradazione effettiva anziché su quella forfettaria di 70 gradi. A tanto provvedono gli articoli da 5 a 16, con i quali sono anche apportate altre modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

L'articolo 5 eleva la misura dell'imposta di fabbricazione da lire 60.000 a lire 90.000 per ettanidro; invero la tassazione dell'alcole, in vigore dal 30 luglio 1964 (decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610), è la più bassa tra i Paesi comunitari. Conseguentemente con lo articolo 6 viene aumentato a lire 4.000 l'abbuono previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, per imperfetto funzionamento dei misuratori saggia-tori dell'alcole, già stabilito in lire 2.000 sulla base di una imposta che ammontava a lire 36.000 per ettanidro. Naturalmente le disposizioni agevolative vigenti per le acquaviti di vino in invecchiamento e per l'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala vengono ad essere adeguate alla nuova aliquota (art. 7).

L'articolo 8 stabilisce che sulle deficienze in alcole anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali, destinati all'invecchiamento della acquavite di vinaccia (grappa), custodita in recipienti di legno, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il 4 per cento l'anno.

Poichè la dizione « ogni altro diritto applicabile all'alcole etilico » contenuta nello articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, ha dato luogo in questi ultimi tempi a dubbi di interpretazione, con l'articolo 9 viene chiarito che sugli alcoli etilico, metilico ed isopropilico, sulle acquaviti e sui prodotti contenenti alcole provenienti dall'estero, si riscuote oltre al dazio e la sovrimposta di confine, il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

Con l'articolo 10 viene data pratica attuazione alla ricordata sentenza 16 ottobre 1969 della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Allo scopo di uniformare i requisiti che l'alcole deve avere per poter fruire dell'abbuono dell'1,50 per cento previsto dal quar-

to comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1288, alle caratteristiche richieste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, concernente la disciplina ed il commercio dell'alcole etilico, si è opportunamente modificata, con l'articolo 12, la cennata disposizione. Conseguentemente con l'articolo 13 viene abrogato l'articolo 23 del testo unico 8 luglio 1924, recante disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, che faceva obbligo alle fabbriche ed agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione i residui della rettificazione degli spiriti. Ciò in quanto, ove il fabbricante riesca con la ridistillazione di detti scarti ad ottenere ancora alcole buon gusto, può immetterlo in consumo ai sensi della legge n. 1029/1957. D'altro canto l'articolo 3 della detta legge prevede anche che gli alcoli, che non presentano i requisiti per essere immessi al consumo, debbono essere denaturati.

L'articolo 14 prevede l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna gentile (in media lire 300 per litro), trattandosi di prodotti di carattere voluttuario.

Gli articoli 11 e 15 regolano la tassazione dei prodotti in giacenza alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e, con gli articoli 16 e 17, vengono dettate le norme per il versamento delle differenze di tributi dovuti in seguito ai disposti aumenti e stabilite le penalità per la omessa od inesatta denuncia delle giacenze tassabili.

4. — A seguito dell'abolizione del monopolio banane (legge 9 ottobre 1964, n. 986) venne istituita un'imposta erariale di consumo pari a lire 70 il chilogrammo sulle banane fresche, successivamente aumentata a lire 90 il chilogrammo con decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21.

L'imposta viene elevata con l'articolo 18 da lire 90 a lire 120 per chilogrammo e nel contempo, per questo scorcio d'anno, in relazione a impegni assunti in sede internazionale, per le origini e la provenienza

dalla Somalia viene disposta una tariffa pari a lire 80 a chilogrammo.

5. — L'articolo 19 riguarda le tasse fisse previste dalle leggi di registro ed ipotecarie che vengono raddoppiate, in relazione alla epoca in cui l'importo di esse è stato determinato (legge 21 luglio 1961, n. 707).

Attualmente la misura di tali tasse è: di lire 1.000, per gli atti e le formalità che non sono soggette a imposta proporzionale, progressiva o graduale; lire 2.000, per gli atti e le formalità che godono di particolari agevolazioni tributarie; lire 1.000, lire 2.000, lire 4.000, lire 8.000 per i provvedimenti emessi rispettivamente dal pretore, dal tribunale, dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione; ed, eccezionalmente, di oltre lire 2.000, come ad esempio quelle di lire 1 milione e di lire 20.000, sostitutive delle imposte ordinarie, di cui agli articoli 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 57, concernenti le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società commerciali.

Per quanto riguarda, invece, le tasse fisse attualmente previste in lire 2.000 (legge 21 luglio 1961, n. 707), l'importo viene elevato a lire 15.000, al fine di mitigare i benefici tributari previsti da numerose leggi speciali.

Le stesse considerazioni valgono per il raddoppio delle altre tasse fisse previste da specifiche norme di agevolazioni in misura superiore a lire 2.000 (legge 18 marzo 1965, n. 170, e 17 febbraio 1968, n. 57).

Il secondo comma stabilisce che, in ogni caso, l'onere tributario non può, mai, essere inferiore a quello della tassa fissa minima, in quanto questa è considerata il corrispettivo del servizio della registrazione dell'atto.

6. — L'articolo 20 è diretto ad eliminare lo speciale regime di favore tributario in vigore per le case di civile abitazione, classificabili di lusso (a norma dell'articolo 44, primo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive proroghe, sono soggetti — anzichè all'imposta normale di registro del 7,50 per cento — a quella agevolata del 4 per cento i trasferimenti a titolo

oneroso ed i conferimenti in società di fabbricati e di aree destinate alla costruzione edilizia) in quanto tale regime speciale non trova alcuna giustificazione.

7. — L'articolo 21 aumenta dal 5,50 al 7,50 per cento l'aliquota dell'imposta di registro che, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, numero 1379, va commisurata all'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.

La maggiorazione avrà effetto dal 1° gennaio 1971, in quanto l'imposta è liquidata annualmente in base ad apposita denuncia.

8. — Con l'articolo 22 l'imposta fissa di bollo per tutti gli atti e scritti soggetti al tributo fin dall'origine, per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, viene elevata a lire 600.

Resta confermata in lire 400 la misura dell'imposta per gli atti avanti gli organi giurisdizionali.

9. — Con l'articolo 23 vengono aumentate a lire 200, lire 300 e lire 400 rispettivamente le aliquote di lire 100, 200 e 300 relative agli atti e documenti che, a norma dell'articolo 48 e seguenti della tariffa, allegato A, parte seconda, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, sono soggetti a bollo in caso di uso ai sensi dell'articolo 2 del decreto anzidetto.

10. — Con l'articolo 24 l'imposta di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa, allegato A, parte seconda, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, per gli atti e documenti che a norma della legge di registro sono soggetti a registrazione in caso d'uso — e per i quali la legge stessa prevede in luogo della formalità della registrazione l'applicazione del bollo sul solo primo foglio —, viene fissata nella misura di lire 400.

L'aumento del tributo, da lire 100 a lire 400, appare giustificato da motivi di perequazione tributaria stante che la misura

delle imposte di bollo di cui al citato articolo 66 non ha subito alcuna variazione dal lontano 1953.

11. — L'articolo 25 detta norme transitorie intese a consentire l'integrazione, con marche della carta bollata attualmente in uso, in attesa dell'allestimento e della immissione in commercio del nuovo taglio di lire 400.

12. — L'articolo 26 apporta maggiorazioni alle aliquote IGE relative al commercio nello Stato ed alle importazioni dall'estero di alcuni prodotti di carattere voluttuario o di uso non necessario.

Si è ritenuto opportuno di escludere dalla applicazione dell'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162, le aliquote maggiorate, allo scopo di non aggravare ulteriormente l'onere fiscale sul commercio dei prodotti stessi.

13. — L'articolo 27 dispone la soppressione dell'esenzione dalla tassa di circolazione a favore dei motori fuoribordo fino a 6 CV e della riduzione del 60 per cento della tassa sulla circolazione di prova.

Tali disposizioni, invero, non hanno più ragion d'essere: l'una per la diffusione raggiunta dai motori fuoribordo; l'altra sia perchè risulta discriminatoria nei confronti delle fabbriche straniere di autoveicoli, autoscafi e carrozzerie e loro rappresentanti e commissionari — e contrastante, quindi, con gli impegni assunti dall'Italia col Trattato di Roma — sia per l'uso sempre più ampio delle targhe di prova, cui è connessa l'agevolazione tributaria. Lo stesso articolo stabilisce l'aumento del 50 per cento della tassa di circolazione per gli autoscafi.

14. — L'articolo 28 stabilisce l'inasprimento delle sanzioni per la repressione delle evasioni, che, da qualche tempo e a seguito del pagamento del tributo anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, risultano aumentate.

15. — L'articolo 29 istituisce un diritto speciale a favore dell'Erario a carico dei concessionari di autostrade, ragguagliato al

10 per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi.

16. — L'articolo 30 modifica la misura della tassa relativa al passaporto ordinario, già stabilita dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Nessuna variazione è stata, invece, apportata alla tassa riguardante i passaporti collettivi, che continua ad essere di lire 300 per persona.

Viene, inoltre, elevata di lire 2.000 la misura della tassa dovuta per le patenti di guida delle automobili e dei motoscafi ed imbarcazioni a motore.

17. — Con l'articolo 31 viene istituito a favore dello Stato un diritto addizionale sulle scommesse nella misura di tre volte l'attuale importo del diritto erariale.

18. — L'articolo 32 prevede con effetto dal 1° gennaio 1971 l'elevazione della ritenuta d'acconto sui redditi dei lavoratori dipendenti dall'attuale misura dell'1,50 per cento a quella del 4 per cento per la parte di reddito eccedente lire 5 milioni. Tale elevazione viene estesa in egual misura nei confronti delle pensioni e delle indennità di anzianità e previdenza.

Come già avvertito non si tratta di un inasprimento fiscale bensì dell'anticipazione parziale di un tributo dovuto. Va avvertito altresì che rimane inalterata la posizione degli operai.

19. — Allo scopo di garantire allo Stato la totale disponibilità del maggior gettito derivante dall'attuazione delle norme comprese nel titolo I, con l'articolo 33 si dispone che tale maggior gettito è di spettanza esclusiva dell'Erario.

TITOLO II: *detta disposizioni per il risanamento delle gestioni degli enti mutualistici.*

1. — L'articolo 34 riguarda la costituzione presso la Tesoreria centrale del « Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutua-

listiche e per la ristrutturazione dell'assistenza sanitaria ».

Al conto viene assegnata la somma complessiva di lire 570 miliardi, di cui lire 140 miliardi relativi all'anno 1970 e lire 430 miliardi concernenti l'anno 1971. In concreto viene assegnato al conto l'intero maggior gettito derivante dagli inasprimenti fiscali sopra descritti, quali allo stato è possibile valutare (al netto, per l'anno 1971, della somma di lire 30.800 milioni che viene destinata alla copertura dell'onere derivante allo Stato dall'aumento dei contributi dovuti all'ENPAS per effetto del successivo art. 39).

2. — Gli articoli 35 e 36 riguardano l'assegnazione agli Enti di assistenza malattia del contributo straordinario per complessive lire 250 miliardi, allo scopo di consentire un primo ripiano delle gestioni patrimoniali degli Enti stessi, specie nei riguardi dei debiti dalle stesse gestioni contratti con gli ospedali.

3. — Gli articoli 37 a 41 riguardano il ritocco delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, che avrà inizio dal 1° gennaio 1971, ritocco che, come è stato già illustrato, mira a meglio equilibrare la situazione patrimoniale degli Enti.

Gli aumenti delle aliquote contributive risultano come appresso:

INAM (art. 37) — Contributo per l'assistenza di malattia ai lavoratori in servizio: 1 per cento delle retribuzioni (agricoli 20 per cento in più sulle misure attuali); contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati: 0,60 per cento delle retribuzioni dei lavoratori in servizio;

ENPALS (art. 38) — Contributo per la assistenza di malattia ai lavoratori in servizio: 1 per cento delle retribuzioni;

ENPAS (art. 39) — Contributo per l'assistenza di malattia ai lavoratori in servizio: 1,6 per cento delle retribuzioni imponibili;

INADEL (art. 40) — Contributo per l'assistenza di malattia ai lavoratori in servizio: 1,6 per cento delle retribuzioni imponibili;

ENPDEDP (art. 41) — Contributo per l'assistenza di malattia ai lavoratori in ser-

vizio: 1,6 per cento delle retribuzioni imponibili.

L'articolo 38 relativo all'ENPALS prevede anche l'aumento del massimale di retribuzione giornaliera, nei limiti del quale viene applicato il contributo di malattia, dalle attuali lire 4.500 a lire 15.000. La norma si rende necessaria oltre che per l'adeguamento del massimale al valore delle retribuzioni correnti, anche per ridurre, per quanto possibile, l'effetto antimutualistico dell'applicazione del massimale medesimo. Il massimale, infatti, agisce in maniera particolarmente sensibile sulle retribuzioni dei lavoratori delle categorie artistiche e tecniche i quali svolgono, molte volte, attività saltuarie con alte retribuzioni e che, di conseguenza, per la presenza di massimali inadeguati, finiscono per contribuire al Fondo mutualistico in misura assoluta inferiore rispetto ai lavoratori delle categorie impiegatizie ed operaie, a bassa retribuzione ed occupazione permanente.

D'altra parte è da tenere presente che l'istituto del massimale fu introdotto nella gestione dei lavoratori dello spettacolo quando la gestione stessa era riservata esclusivamente ai lavoratori artistici e tecnici.

4. — In vista dell'imminente scadenza del termine di operatività delle disposizioni concernenti i massimali di retribuzione ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, l'articolo 42 ne dispone la proroga al 31 dicembre 1971.

5. — Gli articoli 43 e 46 dettano le norme, cui si è già fatto cenno, riguardanti l'aumento dello sconto sui medicinali a favore degli Enti mutualistici; i controlli sulla determinazione del livello delle rette ed il procedimento per l'ampliamento degli organici ospedalieri.

6. — Le norme degli articoli 47 e 48 sono intese a rendere immediatamente disponibili, nei limiti del 50 per cento, i contributi previsti dall'articolo 35, mediante anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti agli Enti interessati, con l'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A mente dell'ultimo comma dell'articolo 47, le anticipazioni godono delle esenzioni fiscali previste per quelle effettuate ad Amministrazioni statali.

L'articolo 48 assicura alla Cassa il rientro delle anticipazioni effettuate, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, utilizzando all'uopo le somme stanziare per i contributi dovuti agli Enti beneficiari.

TITOLO III: riporta disposizioni sugli incentivi a favore della produzione.

1. — L'articolo 49 dispone l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per il complessivo importo di lire 170 miliardi (ripartito in tre quote, rispettivamente, di lire 50 miliardi per il 1970 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1971 e 1972) pari all'81 per cento del suo ammontare a fine dicembre 1969 (208,9 miliardi).

L'aumento in parola consente agli istituti con scarsa autonomia nel reperimento dei fondi di continuare l'attività di finanziamento alle minori imprese; inoltre, dato il suo carattere rotativo, costituisce la premessa per assicurare al settore in esame un'assistenza finanziaria non condizionata da temporanee difficoltà del mercato dei capitali. Negli anni più recenti il Mediocredito centrale era intervenuto in prevalenza con la concessione di mutui agli istituti primari con mezzi provenienti da emissioni dirette di obbligazioni e ultimamente, a causa della mancanza di disponibilità, con la sola concessione di un concorso agli interessi.

In relazione a principi di carattere generale si dispone, poi (art. 50), che a partire dall'anno 1970 venga attribuito allo Stato il dividendo sul suo apporto al fondo di dotazione. Tuttavia, le relative somme, fino a concorrenza degli otto decimi degli utili, non saranno sottratte all'attività istituzionale del Mediocredito, ma affluiranno ad apposito fondo speciale per essere utilizzato per la concessione di contributi per agevola-

re le operazioni di finanziamento alle imprese nei limiti e con le modalità annualmente stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. I residui due decimi del dividendo verranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria e per iniziative per studi e ricerche secondo le finalità istituzionali dell'ente.

Com'è noto il Mediocredito centrale in sostituzione o ad integrazione dei finanziamenti di cui si è detto può corrispondere, nei limiti indicati annualmente dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contributi a titolo definitivo aventi, a tutti gli effetti, carattere di spesa (articolo 2, ultimo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 265).

Il Mediocredito centrale finora ha provveduto alla concessione di detti contributi con i propri proventi di gestione.

Dato, però, il costante aumento degli interventi soprattutto nel campo dei finanziamenti all'esportazione, l'Istituto, nei prossimi esercizi, senza congrue assegnazioni di bilancio, non sarà in grado, con gli utili di gestione, di far fronte a tutte le richieste di contributo.

Ai fini di evitare ogni soluzione di continuità in una forma di incentivazione che ha conseguito positivi risultati — tenuto conto degli impegni già assunti dall'Istituto e di quelli in via di assunzione nonchè dei tempi tecnici connessi alla erogazione del contributo — con l'articolo 51 si dispone un'assegnazione di lire 30 miliardi ripartita in cinque esercizi finanziari.

2. — L'articolo 52 dispone l'ulteriore apporto di lire 25 miliardi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Casartigiane) che il Tesoro dello Stato è autorizzato a versare in cinque esercizi finanziari, in ragione di lire 5 miliardi all'anno a partire dal 1970.

L'attuale ammontare del fondo di dotazione dell'Istituto (45,5 miliardi), tenuto conto degli impegni, non consente alla Cassa di assistere col risconto tutte le operazioni di credito artigiano, talchè, al fine di evitare ogni soluzione di continuità in una forma

di assistenza che ha conseguito positivi risultati, si rende necessario provvedere all'assegnazione di nuovi apporti in parola.

È da tener presente, al riguardo, che nel settore artigiano operano, per lo più, piccole aziende di credito prive di adeguati mezzi finanziari che senza il beneficio del risconto vedrebbero seriamente compromesse le loro possibilità di finanziamento.

La legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, ha istituito, com'è noto, presso la Cassartigiana un fondo di lire 1.500 milioni per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dagli istituti e aziende di credito.

Tale contributo assiste sia i finanziamenti effettuati dagli istituti predetti e riscontati presso la Cassartigiana, sia i finanziamenti che gli istituti stessi effettuano con fondi propri.

Con diversi provvedimenti legislativi a detto fondo per il concorso statale in conto interessi sono stati destinati, poi, ulteriori somme statali per l'importo di lire 70.650 milioni, nonché il dividendo annuo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione dell'ente e l'80 per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

Atteso che le disponibilità residue del fondo per contributi risultano limitate, con l'articolo 53 si dispone l'assegnazione, da parte dello Stato, a favore del « fondo » della somma di lire 14.800 milioni, ripartita in sei esercizi finanziari dal 1970 al 1975.

3. — L'articolo 54 autorizza il Tesoro dello Stato ad apportare al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, la somma di lire 15.000 milioni, mediante conferimenti di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974. Il nuovo apporto dà modo alla Sezione di potenziare la propria attività a favore delle cooperative e di attuare un migliore equilibrio tra mezzi propri e finanziamenti accordati. È noto infatti che le disponibilità occorrenti per le operazioni creditizie vengono dalla Sezione principalmente reperite at-

traverso aperture in conto corrente della Banca nazionale del lavoro.

L'articolo 55, poi, disciplina l'impiego del dividendo spettante allo Stato sui conferimenti fatti. Si prevede che il dividendo affluisca ad un apposito fondo speciale, costituito presso la Sezione, e che le relative disponibilità saranno utilizzate per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative in particolari settori con modalità da determinarsi, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per effetto di tale disposizione, più ampia, si abroga l'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, che, nel riconoscere alla partecipazione dello Stato l'interesse dell'1 per cento, destinava soltanto la differenza tra detta misura e quella del 3,50 per cento che sarebbe spettato al Tesoro quali somme annue da utilizzare per ridurre il costo finale del denaro dei finanziamenti accordati a cooperative per realizzare investimenti in determinati settori (realizzazione, ammodernamento, rinnovo dei processi produttivi e distributivi delle cooperative).

4. — Nel quadro delle provvidenze in favore delle imprese industriali, particolare rilevanza assumono gli interventi operati, attraverso l'Istituto mobiliare italiano — IMI — in base alla legge 18 dicembre 1961, numero 1470.

Tale legge è servita a far superare gravi stati di difficoltà economica a numerose aziende e a consentirne la sopravvivenza, mantenendo al lavoro un gran numero di operai.

A seguito dell'ultimo rifinanziamento di detta legge sono state presentate centinaia di domande per un importo di oltre 120 miliardi di lire. Mentre per una parte di queste si è riscontrato che non sussistevano le condizioni volute dalla legge, delle altre è stato possibile accoglierne soltanto una parte, dando la preferenza alle medie e piccole industrie e talvolta con erogazioni necessariamente misurate e che potrebbero risultare insufficienti qualora la congiuntura nei

singoli settori non si evolvesse favorevolmente nel prossimo avvenire.

Tra le domande non accolte ve ne sono peraltro alcune meritevoli di essere prese in considerazione e che si è ritenuto di porre in evidenza per un possibile accoglimento successivo, perchè avrebbero richiesto l'utilizzo di importi notevoli costringendo all'esclusione di numerose domande di aziende minori. Il rinvio è stato in qualche caso possibile per situazioni congiunturali temporaneamente favorevoli, ma che hanno potuto soltanto procrastinare di poco l'azione di risanamento, la cui realizzazione rimane però assolutamente necessaria.

Al fine di consentire una più completa ed efficace conclusione agli interventi attuali e rimasti in sospeso, con l'articolo 56 si prevede all'ulteriore assegnazione da parte del Ministero del tesoro all'IMI, di somme entro il limite di lire 20 miliardi.

5. — Com'è noto, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 13 gennaio 1970, tenuto conto delle variazioni intervenute negli ultimi mesi nel mercato monetario e finanziario, ha proceduto all'aumento del tasso da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi da corrispondersi agli Istituti finanziatori per metterli in condizione di praticare i tassi agevolati previsti dalle provvidenze creditizie statali a favore delle diverse categorie economiche.

In conseguenza di tale revisione del costo delle operazioni, si rende indispensabile integrare i fondi stanziati in bilancio per la concessione del contributo statale in parola, ai fini di evitare che l'aumento della sua misura porti ad una riduzione del volume del credito agevolato.

Pertanto con l'articolo 57 viene prevista l'assegnazione di lire 5.450 milioni di lire — che va ad aggiungersi all'importo di lire 2 miliardi previsto nel bilancio per l'anno in corso — per la concessione di contributi in conto interessi, contemplato dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive integrazioni, sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali.

Ciò al fine di consentire all'Amministrazione non solo di far fronte al mutato costo delle operazioni, ma anche di soddisfare le esigenze, da più parti segnalate, di un maggior volume di credito agevolato nel settore.

Lo stesso articolo prevede la proroga dei termini per la presentazione delle domande fino al 31 dicembre 1973 e, per la stipula dei relativi contratti, fino al 31 dicembre 1974.

In relazione a tale proroga vengono stanziati ulteriori fondi per 4.000 milioni per gli anni dal 1971 al 1985 ed inoltre viene stabilito che gli stanziamenti per i contributi relativi agli anni 1972, 1973 e 1974 saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli anni medesimi.

6. — Con l'articolo 58 vengono prorogati dal 31 dicembre 1970 al 31 dicembre 1972 i termini per la presentazione, da parte delle piccole e medie imprese commerciali, delle domande di finanziamento a tasso agevolato, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi della legge 16 settembre 1970, n. 1016.

Ciò al fine di non creare soluzioni di continuità in una forma di intervento che ha molto contribuito all'adeguamento dell'apparato mercantile alle esigenze del mercato e alla riduzione del costo di distribuzione.

Tenuto conto poi che i fondi assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi sui finanziamenti alle imprese commerciali sono in via di esaurimento, con lo stesso articolo 58 viene destinata, allo scopo, un'ulteriore somma di un miliardo all'anno, per 10 anni dal 1971 al 1980.

7. — Con l'articolo 59 viene integrata di lire 4.000 milioni l'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno finanziario 1970, dall'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (2° Piano Verde) per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di conduzione di cui all'articolo 11 della stessa legge a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, onde far fronte con tempestività alle pressanti esigenze del settore.

8. — Il regolamento comunitario n. 159 del 25 ottobre 1966, recante disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli stabilisce all'articolo 12, paragrafo 4, terzo comma, il versamento alla Repubblica Italiana di una somma pari alla differenza tra l'importo annuo di 40 milioni di unità di conto e le spese per interventi effettuati nel mercato interno e dispone che tale differenza è versata alle stesse condizioni previste all'articolo 4 del regolamento n. 130 del 1966 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

La Commissione della CEE, avuto riguardo alla ricordata norma e tenuto conto che durante il primo semestre 1967 nessuna spesa di intervento è stata sostenuta dal nostro Paese per interventi sul mercato, ha adottato la decisione di attribuire all'Italia la somma di 20 milioni di unità di conto, pari a 12.500 milioni di lire, per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione degli ortofrutticoli.

Per utilizzare la predetta disponibilità, conformemente ai citati regolamenti comunitari, si ritiene che essa debba essere impiegata per favorire la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli, a termini dell'articolo 9 del Piano Verde n. 2, essendo questo settore più carente di mezzi finanziari rispetto alle esigenze manifestate e proposte dalle categorie agricole interessate attraverso valide iniziative che non hanno potuto essere finanziate per l'insufficienza dei fondi stanziati per l'applicazione di detto articolo 9 della legge numero 910.

A quanto sopra si provvede con l'articolo 60 che prevede anche l'assegnazione al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 14.355.928.750, anch'essa riconosciuta in favore dell'Italia dal FEOGA in forza di regolamenti comunitari e che viene destinata alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'onere complessivo di lire 26.855.928.750 viene fronteggiato mediante prelevamento di pari importo da apposito conto di tesoreria, presso il quale è già affluita detta somma.

9. — Con l'articolo 61 s'intende ovviare all'attuale sistema rigido dei tassi agevolati onde consentire, all'occorrenza, una politica capace di adeguare la materia alle esigenze di un ordinato sviluppo economico.

È noto infatti che i tassi agevolati attualmente praticati sulle operazioni previste dalle vigenti disposizioni risultano fissati, in alcuni casi, dalle leggi recanti le varie provvidenze creditizie, mentre, in altri, tale adempimento la legge ha demandato al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o al Ministro del tesoro, sentito il Comitato stesso.

Ora, mentre nei casi in cui i tassi risultano fissati con provvedimento ministeriale si rende possibile procedere alla loro modifica con la necessaria tempestività, altrettanta tempestività non è possibile conseguire quando i tassi risultano determinati dalla legge.

Si rende quindi necessario, per esigenze di uniformità e tempestività dei procedimenti di revisione dei tassi, attribuire alla competenza del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la determinazione dei tassi d'interesse da praticare su tutte le operazioni di credito agevolato.

La nuova procedura opererà ovviamente solo per l'avvenire, esclusa cioè ogni efficacia retroattiva, ma, per contro, data la sua generalità, consentirà al Ministro del tesoro di intervenire in tutti i casi in cui le esigenze dei diversi settori produttivi lo richiederanno.

10. — L'articolo 62 prevede l'accantonamento al Fondo contributi [costituito presso il Mediocredito centrale con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con la legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (operazioni creditizie a favore degli alluvionati)], anche delle somme destinate alla corresponsione del concorso negli interessi sui finanziamenti effettuati a favore dei terremotati

e utilizzazione del Fondo medesimo anche per mutui a favore di questi ultimi.

La norma intende operare un opportuno accentramento dei fondi, per rimuovere talune difficoltà insorte nell'impiego dei fondi stessi.

11. — Gli articoli 63, 64 e 65 provvedono alla copertura della spesa per quanto riguarda gli oneri derivanti dagli apporti ai fondi di dotazione dei vari istituti (Mediocredito, Cassartigiana, Credito alla cooperazione) nonchè dalle assegnazioni per le varie finalità più sopra illustrate.

Essa si individua come segue:

— per quanto riguarda gli interventi a favore del Mediocredito centrale (art. 49) e la somministrazione all'IMI (art. 56) con l'articolo 63 si stabilisce che alla complessiva spesa di 190 miliardi a carico degli anni 1970, 1971 e 1972, si provvede con il ricorso ad operazioni finanziarie;

— per quanto attiene agli altri interventi, con l'articolo 65 si stabilisce:

a) che alla complessiva spesa di 22.950 milioni per l'anno 1970 si provvede, per milioni 9.450, con versamento in entrata da parte del Mediocredito centrale, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 64, di disponibilità esistenti sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, e per milioni 13.500, con riduzione per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 5381 del bilancio del tesoro per l'anno 1970. (L'ultimo riguarda per milioni 8.500 specifici accantonamenti e, per milioni 5.000, quello già destinato al finanziamento del provvedimento concernente « ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile »);

b) che alla spesa di milioni 25.950 per l'anno 1971 si fa fronte, per milioni 9.450, con riduzione dell'annualità dovuta al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e di altri titoli del debito pubblico, in relazione a quanto previsto dall'articolo 64 e, per milioni 16.500 con riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 del

bilancio del tesoro mediante utilizzo di specifici accantonamenti.

12. — Gli articoli 66, 67 e 68 riguardano le agevolazioni tributarie.

Per quanto riguarda la ristrutturazione delle imprese e il ricorso al mercato dei capitali, sono state prorogate (art. 66) le agevolazioni:

a) per le operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione;

b) per gli aumenti di capitale sociale delle società per azioni, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 1968, n. 1089;

c) per i nuovi investimenti di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 15 ottobre 1968, n. 1089.

Inoltre è apparso opportuno promuovere l'ampliamento dei listini di borsa stimolando le società a richiedere la quotazione ufficiale delle proprie azioni indipendentemente dalla coincidenza con le operazioni di aumento del capitale; all'uopo è stato disposto che l'imposta sulle società sia ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della riforma tributaria.

È stato altresì disposto (art. 67) che gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni ammesse alla quotazione di borsa non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società, per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa. Se contestualmente all'aumento del capitale e in relazione ad esso è deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il termine per l'esecuzione dell'aumento è prolungato di due anni e le obbligazioni emesse sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e sulle obbligazioni fino alla loro

conversione e in ogni caso per non più di cinque anni.

L'azione di incoraggiamento degli investimenti è stata completata (art. 68) consentendo, come lo consentono gli ordinamenti più moderni, che il disinvestimento dei ceptiti patrimoniali non afferenti al ciclo produttivo delle imprese non comporti oneri fiscali se e nella misura in cui sia accompagnato dall'investimento dei plusvalori realizzati in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive.

Da ultimo è sembrato opportuno (art. 69) esentare dall'imposta di ricchezza mobile

e dall'imposta sulle obbligazioni gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria, purchè non siano trasformazione di debiti già esistenti verso l'estero.

Da tale disposizione trarranno giovamento le società che in relazione alla loro dimensione e notorietà hanno accesso al mercato internazionale; ma di altrettanto ne risulterà sollevato il mercato finanziario interno, con conseguenti maggiori possibilità di reperimento di capitali da parte delle imprese di minore dimensione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione.

ALLEGATO

Decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216, del 27 agosto 1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per il riequilibrio della attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA :

TITOLO I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della predetta tabella B per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.329,50 a lire 1.589,90 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 5.430 a L. 9.889 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi ovunque detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 3.

Sulla differenza tra il prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito a decorrere dal 16 febbraio 1969 per la vendita al pubblico della benzina e delle benzine solventi e quello a valere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè sulla differenza d'imposta dovuta per gli altri prodotti petroliferi, in dipendenza delle disposizioni previste dal precedente articolo, deve essere corrisposta l'aliquota condensata d'imposta generale sull'entrata nella misura prevista, per ciascun prodotto, dall'articolo 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 30 luglio 1970 e dall'articolo 41 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 29 dicembre 1967.

I possessori dei prodotti di cui all'articolo 2 dovranno versare entro 20 giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento di cui al terzo comma del precedente articolo anche l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata osservando le modalità di pagamento previste dagli articoli 15 e 41 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

Sulle somme non versate tempestivamente a titolo d'imposta generale sull'entrata va corrisposta una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta, oltre, se applicabili, gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, interpretata autenticamente dalla legge 28 marzo 1962, n. 147.

Art. 4.

L'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e di imprese esercenti pubblici servizi o industrie automobilistiche,

sono soggetti a concessione del Prefetto competente per territorio, ovvero, per gli impianti da installare sulle autostrade, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. La concessione, che sostituisce anche la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e che può essere accordata solo a soggetti aventi la capacità tecnica organizzativa ed economica necessaria per poter garantire la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione di carburanti, ha la durata di 20 anni e può essere rinnovata. L'installazione o la messa in esercizio di impianti in mancanza di concessione è punita con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione o con l'arresto da due mesi a due anni.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina annualmente per ciascuna provincia, sentito il parere di una commissione consultiva istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i criteri per il rilascio e il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate dal Prefetto nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, con il compimento del periodo fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, in quello di 20 anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

Le concessioni sono soggette a una tassa annuale di lire 5.000.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti con contratti aventi una durata non inferiore a nove anni e non cedibili. Non possono in alcun caso cedere la concessione stessa senza l'autorizzazione del Prefetto o, quando la concessione sia disposta da chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti posti in varie provincie, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 60.000 a lire 90.000 per ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge

27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 4.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Art. 7.

Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'articolo 5 del presente decreto.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vinaccia, custodita in recipienti di legno, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il 4 per cento all'anno.

Art. 9.

Agli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, sugli alcoli etilico, metilico ed isopropilico, sulle acquaviti e sui prodotti contenenti alcole, provenienti dall'estero, si riscuote oltre al dazio ed alla sovrimposta di confine, il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le acquaviti importate la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva.

Art. 11.

Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'articolo 5 con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nella prima parte del precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi si applicano pure le nuove misure d'imposta di cui all'articolo 5, con gli abbuoni eventualmente spettanti.

L'aumento dei tributi stabilito dall'articolo 5 si applica altresì sugli alcoli, estratti alcolici, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti devono fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi dieci giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza.

Art. 12.

In sede di ridistillazione o di rettificazione degli spiriti grezzi e delle teste e code di precedenti distillazioni per portarli ad avere i requisiti richiesti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, per essere immessi al consumo è concesso l'abbuono sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione od a rettifica.

Art. 13.

Sono abrogati l'articolo 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 14.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna gentile sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri	0,100	lire	80
da litri	0,250	»	100
»	0,500	»	220
»	0,750	»	340
»	1,000	»	420
»	1,500	»	560
»	2,000	»	640

Art. 15.

Sui contrassegni di Stato di cui al precedente articolo in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora applicati ai relativi recipienti, è

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovuta la differenza fra i prezzi stabiliti nel precedente articolo e i prezzi già corrisposti.

A tal uopo i fabbricanti o gli imbottiglieri devono denunciare, al competente Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati.

L'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, eseguite le verifiche di competenza, notifica l'ammontare della somma dovuta.

Art. 16.

I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 11 e 15 del presente decreto devono essere versati alla competente Sezione Provinciale di Tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 17.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 2, 11 e 15 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio al decuplo delle imposte frodate o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito dai predetti articoli 2, 11 e 15.

Art. 18.

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche è elevata a lire 120 per chilogrammo.

Per le origini e provenienze dalla Somalia, limitatamente ad un contingente annuo di 90.000 tonnellate e fino al 31 dicembre 1970, l'imposta è fissata in lire 80 per chilogrammo.

Art. 19.

Le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 2.000.

Qualora, applicando le normali imposte di registro ed ipotecarie, nella misura proporzionale, progressiva e graduale, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000.

Sono raddoppiate le tasse fisse di registro di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 707, nonchè tutte le altre tasse fisse di registro stabilite da particolari norme di agevolazione tributaria in misura superiore a lire 2.000.

Art. 20.

I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonchè i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in società delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.

Art. 21.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, è elevata al 7,50 per cento l'aliquota stabilita dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche.

Art. 22.

L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 600 per ogni foglio.

Resta ferma l'imposta nella misura di lire 400 per gli atti avanti gli organi giurisdizionali di cui agli articoli da 42 a 47 della predetta tariffa.

Art. 23.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200 e 300 dall'articolo 48 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli della tariffa stessa che ad esso fanno riferimento, è stabilita rispettivamente nella misura di lire 200, 300 e 400 per ogni foglio.

Art. 24.

L'imposta fissa di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sugli atti e documenti che, a norma della legge di registro, sono soggetti e registrazione in caso d'uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo della formalità della registrazione, l'applicazione dell'imposta di bollo sul solo primo foglio, è stabilita in lire 400.

Art. 25.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri ed i registri già bollati in

modo straordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 22, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro, dagli uffici statali, regionali, provinciali e comunali, dai pubblici ufficiali, o direttamente dalle parti. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione od impressione della data la quale dovrà corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 26.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella seguente misura:

a) aliquota 15 per cento, per lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarrazioni di oro e di platino, compresi gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro od in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) aliquota 30 per cento, per pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate;

c) aliquota 30 per cento, per antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non viventi;

d) aliquota 8 per cento, per macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche; apparecchi cinematografici da presa delle immagini e del suono, anche combinati; apparecchi da proiezione, con o senza riproduzione del suono;

e) aliquota 8 per cento, per grammofoni e fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm con o senza lettore di suono; televisori; dischi, esclusi quelli a scopo didattico;

f) aliquota 12 per cento, per strumenti musicali in genere;

g) aliquota 20 per cento, per profumi (estratti, acque da toletta, ecc. comprese le lozioni per capelli) e cosmetici preparati.

Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopraelencati.

Alle aliquote stabilite dal presente articolo non si applica l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162 e successive modificazioni.

Art. 27.

È soppressa la lettera *i*) dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, concernente l'esenzione dalla tassa di circolazione per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV.

È soppresso, inoltre, l'articolo 24 del suindicato testo unico, riguardante la riduzione della tassa sulla circolazione di prova.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le tasse di circolazione per gli autoscafi, di cui alla tariffa *E* annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, sono aumentate del 50 per cento.

Art. 28.

Per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il trasgressore è soggetto, oltre alla corresponsione del tributo evaso, alla pena pecuniaria da una a sei volte l'ammontare della tassa annua.

La pena pecuniaria non può essere, in ogni caso, inferiore a lire diecimila.

Per la mancata apposizione del disco-contrassegno, prescritta dall'articolo 12 del citato testo unico, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria da un minimo di lire tremila ad un massimo di lire diciottomila.

Art. 29.

I concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i modi ed i termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare lordo dei pedaggi e per il versamento del diritto speciale.

Per l'omessa o ritardata presentazione della denuncia si applica una soprattassa uguale al sessanta per cento del diritto dovuto.

Per l'infedele denuncia è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare del diritto evaso.

Per l'omesso o ritardato pagamento del diritto si applica la soprattassa del dieci per cento della somma non versata.

Le predette soprattasse sono ridotte al decimo del loro ammontare se la denuncia ed il pagamento abbiano luogo nei trenta giorni dai rispettivi termini.

Sono applicabili le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per il ritardato od omesso pagamento del diritto speciale debbono, inoltre, corrispondersi gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30.

I numeri 42 e 195 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti da quelli riportati in calce al presente articolo.

Per i provvedimenti amministrativi di cui ai numeri indicati nel comma precedente soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalità di vidimazione, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

annuale dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dal presente provvedimento, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

A tali effetti si trascura la frazione di mese.

I dodicesimi di tassa come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse dovute, ai sensi dei precedenti commi, si incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, salvo che nella tabella allegato A al testo unico predetto non sia stabilita una diversa sanzione.

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
42	a) Rilascio e rinnovo del passaporto ordinario per l'estero (legge 21-11-1967, n. 1185) per ogni anno o frazione di esso	4.000	marche
	b) Rilascio passaporto collettivo (legge 21-11-1967, n. 1185) per ogni componente il gruppo (esclusi il capo gruppo ed i minori di anni 10)	300	<i>idem</i>

Note.

La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti, dalle autorità di pubblica sicurezza competenti al rilascio del passaporto.

In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate col timbro a calendario, oltre che dalle Questure, dagli Uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli Uffici di pubblica sicurezza presso scali marittimi ed aerei, dagli Uffici del registro, dagli Ispettori per l'emigrazione, dagli Uffici postali e dagli Uffici dell'Automobil club d'Italia.

Valgono le esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 19 della legge 21-11-1967, n. 1185.

195	Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:		
	1) Autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 chilogrammi; autoveicoli per trasporto promiscuo o autovetture anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a chilogrammi 400 (art. 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393, lettera b):		
	— ad uso privato	6.000	ordinario
	— ad uso pubblico	4.000	<i>idem</i>
	— tassa annuale	Le stesse tasse di cui sopra	con marche

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
2)	Autocarri, autoveicoli per uso speciale di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi, trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera <i>c</i> , succitato testo unico):		
	— ad uso privato	5.000	ordinario
	— ad uso pubblico	4.000	<i>idem</i>
	— taxa annuale	Le stesse tasse di cui sopra	con marche
3)	Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera <i>d</i> , succitato testo unico):		
	— ad uso privato e ad uso pubblico.	4.000	ordinario
	— taxa annuale	La stessa taxa di cui sopra	con marche
4)	Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C e D (lettera <i>e</i> , succitato testo unico)	4.000	ordinario
	— taxa annuale	La stessa taxa di cui sopra	con marche
5)	Motoscafi ed imbarcazioni a motore, adibiti ad uso privato (regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884 e decreto ministeriale 31 gennaio 1933):		
	— taxa di rilascio	4.000	ordinario
	— taxa annuale	La stessa taxa di cui sopra	con marche

Note.

La taxa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro.

La taxa annuale, da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, può essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno in cui si riferisce, da coloro che sono in regola con il pagamento del tributo per l'anno precedente.

La taxa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno.

Le marche per la taxa annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'Ufficio del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, degli uffici collettori e delle delegazioni dell'Automobile club d'Italia.

Le marche per la taxa annuale per le patenti di guida dei natanti controindicati devono essere annullate, oltre che dagli Ispettori della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dagli Ispettorati di porto anche dagli uffici menzionati nei precedenti sottounumeri.

Art. 31.

Sulle scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla o pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione è istituito a favore dello

Stato un diritto addizionale, pari a 3 volte il diritto erariale dovuto ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, numero 1109.

Detto diritto verrà accertato, liquidato e riscosso con la osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 67.

Il diritto addizionale è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e il secondo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei casi previsti dall'articolo 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga, a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione, la ritenuta con le seguenti aliquote:

- a) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000 fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%
- b) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4 %

Nei casi previsti dall'articolo 126, lettera b), la ritenuta d'acconto deve essere operata con le seguenti aliquote:

- a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali compresa tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%
- b) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4 %
- c) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi sia compreso tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%
- d) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi superi le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4 %
- e) sull'intera parte dei compensi non eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'Amministrazione 1,50%
- f) sulla parte dei compensi eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'Amministrazione 4 %

L'elevazione della ritenuta d'acconto dalla misura dell'1,50 per cento a quella del 4 per cento si applica anche alle pensioni per la parte di reddito imponibile superiore a lire 5.000.000 annue.

La stessa elevazione si applica altresì alle indennità di anzianità e di previdenza sul complessivo ammontare eccedente le lire 417.000 imponibile per ogni anno di servizio prestato ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1971.

Art. 33.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservate interamente all'Erario.

TITOLO II — DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI MUTUALISTICI

Art. 34.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato « conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per la ristrutturazione dell'assistenza sanitaria », al quale viene assegnata la somma di lire 570 miliardi, mediante versamento da parte del Ministero del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 e lire 430 miliardi nell'anno 1971.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo in lire 140 miliardi per l'anno 1970 si provvede con le maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni del precedente titolo I.

All'onere di lire 430 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti, nello stesso anno, dall'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.

Art. 35.

A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria), della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria), dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, è concesso a carico dello Stato, per concorso al ripiano patrimoniale delle relative gestioni,

un contributo straordinario complessivo di lire 250 miliardi che sarà corrisposto, in più quote entro il 31 marzo 1971.

Con decreti dei Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità si provvederà alla ripartizione tra gli enti anzidetti del contributo, in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1969, nonchè alla determinazione dell'importo che ciascun Ente dovrà destinare al pagamento delle passività relative alla assistenza ospedaliera.

Art. 36.

Ai fini della erogazione del contributo di cui al precedente articolo si provvede con le disponibilità del conto corrente di cui al precedente articolo 34.

Le somme relative saranno all'uopo prelevate dal conto corrente e versate allo stato di previsione dell'entrata dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.

Art. 37.

Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie previste dalle tabelle *D*, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, e dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, sono aumentate dell'1 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è elevato al 4,40 per cento delle retribuzioni imponibili.

Della stessa misura prevista per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dai precedenti commi sono aumentate le aliquote contributive a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Gli aumenti delle aliquote contributive di cui ai commi precedenti decorrono dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971 e sono posti a totale carico del datore di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 il contributo dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212, è stabilito nelle seguenti misure giornaliere:

a) salariati fissi e assimilati:

uomo	L. 33,30
donna e ragazzo	» 26,90

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) giornalieri di campagna e assimilati:

uomo	L. 40,50
donna e ragazzo	» 31,80

c) coloni e mezzadri	» 13,50
--------------------------------	---------

Sui contributi di cui al precedente comma restano ferme le quote a carico del lavoratore o del concessionario dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione precedentemente in vigore.

A decorrere dalla stessa data il contributo integrativo per l'assicurazione contro le malattie dovuto dai datori di lavoro per i salariati fissi, per i giornalieri di campagna ed assimilati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di lire 25,20 per ogni giornata lavorativa di uomo e di donna e di lire 21,60 per ogni giornata lavorativa di ragazzo.

Art. 38.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971, la misura dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo stabilita dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 novembre 1960 per l'assicurazione di malattia dei lavoratori dello spettacolo è stabilita come segue:

a) 7,50 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di malattia;

b) 6 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali non spetta l'indennità di malattia.

Con la medesima decorrenza, l'importo massimo della retribuzione giornaliera sul quale sono calcolati i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dello spettacolo è elevato a lire 15.000 giornaliera.

La misura della retribuzione giornaliera, oltre la quale è concessa la facoltà ai datori di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti dei lavoratori per la metà dei contributi dovuti, stabilita dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è elevata da lire 3.200 a lire 10.000, per le contribuzioni relative all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in servizio e dei pensionati ed alla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 39.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è elevato al 5,60 per cento, di cui il 4 per cento a carico dell'Amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 30.800 milioni, per l'anno finanziario 1971 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente Titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende e amministrazioni autonome.

Art. 40.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, e dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, è elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'Ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

Art. 41.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per l'assistenza malattia ai lavoratori in servizio, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato nella misura dell'1,60 per cento della retribuzione imponibile, ferme restando la misura e la ripartizione della vigente addizionale per l'assistenza ai pensionati.

Il predetto aumento contributivo è a totale carico del datore di lavoro.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nei commi quattro e cinque dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, concernenti i massimali di retribuzione ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1971.

Art. 43.

Il comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti:

« Qualora gli Istituti e gli Enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli Istituti ed Enti medesimi è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto è a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento.

Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportate a tutto il fatturato ».

Art. 44.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre di ogni anno una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nella sua qualità di Ministro delegato per il CIP, d'intesa con il Ministro per la sanità, comunica al Comitato interministeriale per la programmazione economica — CIPE — i risultati di tale indagine.

Art. 45.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e dei provvedimenti di trasferimento delle competenze in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dallo Stato alle Regioni è istituito presso l'Ufficio del medico provinciale del capoluogo di regione un comitato regionale con il compito di esercitare il controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti il livello delle rette di degenza.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, è composto:

dal medico provinciale del capoluogo della Regione che lo presiede;
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro designati dalle rispettive Amministrazioni;

da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala regionale;

da un rappresentante dei datori di lavoro designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su scala regionale;

da tre rappresentanti degli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

da due rappresentanti dell'Ente regione.

Il Comitato previsto dal precedente comma verifica altresì la conformità della misura delle rette di degenza già deliberate, ai criteri indicati dall'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Ove accerti che la retta di degenza sia stata fissata in misura superiore al costo effettivo della assistenza sanitaria ed ospedaliera invita l'Ente a procedere, entro sessanta giorni, alla riduzione della retta stessa.

Trascorso detto termine senza che l'Ente abbia provveduto alla revisione della retta si applica la disposizione dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 46.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 128, riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti-letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli Enti ospedalieri, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato regionale previsto dal precedente articolo 45.

Art. 47.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi anche dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, a concedere anticipazioni, al saggio vigente per i mutui, agli Enti di cui al precedente articolo 35, non superiori alla metà del contributo indicato nell'articolo stesso.

La richiesta di anticipazione dovrà essere autorizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di cui al precedente comma, sono equiparate, agli effetti fiscali, a quelle accordate alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 48.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà rimborsare alla Cassa depositi e prestiti le somme da essa anticipate ai sensi del precedente articolo, con i relativi interessi, valendosi dei contributi dovuti agli Enti, nell'anno finanziario 1971 in applicazione del precedente articolo 35.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI SUGLI INCENTIVI
A FAVORE DELLA PRODUZIONE

Art. 49.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972.

Art. 50.

A partire dall'anno 1970 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati alla costituzione di un fondo speciale per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico del Mediocredito centrale, sui finan-

ziamenti che gli Istituti ed aziende indicati al primo comma del medesimo articolo 2 della citata legge 30 aprile 1962, n. 265, concedono senza o con parziali ricorsi a detto Mediocredito. Tali contributi sono accordati nei limiti e con le modalità annualmente stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I residui due decimi del dividendo spettante allo Stato saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

Art. 51.

Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi — da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro — ripartita come segue:

- lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1970;
- lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1971;
- lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972;
- lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973;
- lire 7 miliardi per l'anno finanziario 1974.

La somma suddetta sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 52.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, è aumentato di lire 25 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974.

Art. 53.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 e di lire 2.300 milioni per l'esercizio 1975.

Art. 54.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 15 miliardi ad aumento del Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 dicembre 1947, n. 1421.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974.

Art. 55.

Gli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione saranno versati ad apposito fondo speciale costituito presso la Sezione medesima.

Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla Sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative in quei settori e con quelle modalità che verranno determinati, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

È abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 20 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

La somministrazione dei fondi di cui al precedente comma può essere disposta in tutto o in parte contestualmente all'emissione dei decreti di autorizzazione dei singoli finanziamenti.

Art. 57.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1973 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1974 per la stipula dei relativi contratti. Gli stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli anni 1972, 1973 e 1974 saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 58.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1980 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 1 miliardo.

Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.

Art. 59.

L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno finanziario 1970, dall'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'articolo 11 della stessa legge, è aumentata di lire 4.000 milioni.

Art. 60.

È autorizzata la spesa di lire 12.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale a' termini dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.

È altresì autorizzata la spesa di lire 14.355.928.750 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Le predette somme saranno portate in aumento agli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, rispettivamente alla lettera *g*) ed alla lettera *h*) dell'articolo 45 della predetta legge n. 910.

All'onere di complessive lire 26.855.928.750 di cui al presente articolo si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal conto di Tesoreria intestato a « Ministero del tesoro - concorso del FEOGA, sezione orientamento a norma dell'articolo 12 del regolamento numero 159/66 CEE ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.

I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del

commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I tassi e la durata saranno determinati per settori e per le zone territoriali tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti comma.

Art. 62.

L'assegnazione di lire 1 miliardo disposta ai sensi del penultimo comma dell'articolo 37-bis inserito nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al Fondo istituito presso lo stesso Istituto, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni e integrazioni.

Al Fondo di cui al precedente comma sono imputati i concorsi statali nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Art. 63.

Alla spesa complessiva di lire 190 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 49 e 56 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1970, 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le modalità di estrazione a sorte dei certificati previste dall'articolo 20 del predetto decreto-legge n. 918 si applicano anche per i certificati di credito di cui all'articolo 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, all'articolo 4 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 24 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1970 e 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1970 al 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 64.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, di cui al precedente articolo 62, sono ridotte di lire 9.450 milioni. La somma di lire 9.450 milioni sarà versata dal Mediocredito centrale allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per gli anni dal 1971 al 1974, è ridotta di lire 9.450 milioni.

Art. 65.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 51 a 54 e 57 a 59 del presente titolo, in lire 22.950 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede quanto a lire 9.450 milioni con le entrate di cui al primo comma del precedente articolo 64 e quanto a lire 13.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1970.

All'onere di lire 25.950 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede quanto a lire 9.450 milioni con le disponibilità di cui al secondo comma del precedente articolo 64 e quanto a lire 16.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 66.

Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria:

a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170, modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57;

b) il termine stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si applicano per gli esercizi chiusi fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria.

Art. 67.

L'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria. La riduzione si applica per cinque esercizi a partire da quello in cui le azioni sono state ammesse alla quotazione. Se la società ha diverse categorie di azioni, la riduzione si applica in proporzione della parte di capitale rappresentata dalle categorie di azioni ammesse alla quotazione.

Gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni ammesse alla quotazione in borsa, che saranno deliberati ed eseguiti fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopra prezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa. Se contestualmente all'aumento di capitale e in relazione ad esso è deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il termine per l'esecuzione dell'aumento è prolungato di due anni e le obbligazioni emesse sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni fino alla loro conversione e in ogni caso per non più di cinque anni.

Le agevolazioni previste dal comma precedente non si applicano agli aumenti di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nè a quelli derivanti da incorporazione di altre società le cui azioni erano già ammesse alla quotazione. Se gli aumenti di capitale sono susseguenti a riduzioni di capitale mediante rimborso ai soci o liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, deliberate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni non si applicano per la parte dell'aumento necessaria alla reintegrazione del capitale.

In caso di cancellazione delle azioni dal listino di borsa le agevolazioni previste dai commi precedenti cessano a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la cancellazione.

Art. 68.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria le plusvalenze realizzate da soggetti tassabili in base al bilancio e da società in nome collettivo e in accomandita semplice regolarmente costituite, che

abbiano optato per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, mediante l'alienazione di immobili e titoli posseduti da almeno tre anni, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.

L'agevolazione prevista dal precedente comma è sottoposta alla condizione che le plusvalenze non vengano distribuite ai soci ma siano contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio e vengano entro il secondo esercizio successivo, anche attraverso la sottoscrizione del capitale di altre società, reinvestite in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive. Qualora tali condizioni non risultino realizzate le imposte afferenti le somme non contabilizzate, non reinvestite o distribuite ai soci saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

Art. 69.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle obbligazioni gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria, che non siano trasformazioni di debiti già esistenti verso l'estero.

L'esenzione permane, fino all'originario termine di scadenza, anche nel caso di conversione del prestito.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 70.

Il presente decreto, salvo le diverse decorrenze previste dagli articoli 21, 32, 37 a 41, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Antagnod, addì 27 agosto 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI —
GIOLITTI — PRETI — GAVA —
DONAT-CATTIN — MARIOTTI —
NATALI

Visto: *il Guardasigilli*, REALE